



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO, PER I DIVERSI UFFICI E SEDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E PRESSO I PLESSI DEGLI ISTITUTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELL'AREA METROPOLITANA. CPV 98392000-7  
CIG Z362C14349**

## **PREMESSA**

La presente procedura di acquisto ai sensi dell'art. 36 commi 2, lettera a) e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice dei Contratti pubblici da effettuarsi tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con lo strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ha ad oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e per le sedi scolastiche degli Istituti delle scuole secondarie di secondo grado di competenza della Città Metropolitana (Allegato 1A e 1B del DUVRI).

Il presente accordo quadro definisce le prestazioni e le modalità di espletamento delle stesse.

L'accordo quadro prevede la predisposizione di contratti applicativi che, attraverso l'emissione di buoni d'ordine, indicheranno, per le necessità della Città Metropolitana di Firenze, l'entità delle prestazioni da eseguire.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo, entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio per l'intero importo previsto dall'accordo quadro.

Le quantità riportate sono puramente indicative.

Per quanto ivi non indicato, si rimanda a quanto espressamente previsto e disciplinato dal Capitolato Tecnico e dalle Condizioni Generali di Contratto del Bando MEPA "Servizi – categoria: Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazioni merci e magazzino: Fornitura a corpo di servizi di facchinaggio".

### **Art.1 Oggetto del contratto**

L'appalto ha per oggetto il servizio facchinaggio interno ed esterno di mobili, arredi ed altro materiale (comprese attrezzature informatiche e materiale d'archivio) comprendendo quindi tutte le operazioni di trasloco per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana e presso le sedi dei plessi degli Istituti delle Scuole Secondarie di secondo grado dell'area metropolitana di Firenze. Per la specifica delle sedi si rimanda all'allegato 1A e 1B del DUVRI.

### **Art. 2 Durata dell'appalto**

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di decorrenza del servizio, oppure entro tale data sino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Dalla data di scadenza del contratto non potranno essere affidati ulteriori servizi di facchinaggio ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. Qualora alla scadenza del biennio di durata, il valore dell'Accordo Quadro (€ 39.900,00) non fosse ancora esaurito, l'Ente si riserva la facoltà, a suo

insindacabile giudizio, di procedere alla proroga, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. L'andamento delle prestazioni appaltate per le sedi scolastiche avverrà di norma in relazione al calendario scolastico regionale, fermo restando le prestazioni che si rendono necessarie durante le vacanze scolastiche (natalizie, pasquali ed estive).

### **Art. 3 Caratteristiche e tipologia del servizio**

Il servizio di cui al presente capitolato si articola in due categorie: facchinaggio interno e facchinaggio esterno.

**Facchinaggio interno:** comprende tutte le attività relative a movimentazioni da effettuarsi all'interno degli immobili indicati all'art. 1 ovvero di quelli che la Città Metropolitana dovesse acquisire nell'arco di vigenza temporale del contratto.

Si riportano di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le possibili attività che l'impresa aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell'ambito del facchinaggio interno, secondo le indicazioni del personale della Città Metropolitana:

Movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni e/o peso non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte o varchi;

Movimentazioni di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc;

Imballaggio ove richiesto degli arredi e/o del materiale cartaceo in appositi contenitori destinati alla movimentazione. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire a propria cura gli imballi per la salvaguardia del materiale (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei ad effettuare trasporti anche di oggetti fragili.

**Facchinaggio esterno/trasloco:** consiste nell'espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco e comprende le attività di movimentazione da effettuarsi tra le diverse sedi della Città Metropolitana e tra i plessi degli Istituti delle Scuole Secondarie di secondo grado.

Si riportano di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le attività relative a operazioni di facchinaggio esterno:

- Movimentazione di arredi compreso lo smontaggio e rimontaggio di quegli arredi che per le loro dimensioni e/o peso, non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte e varchi;
- Smontaggio e movimentazione di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse nei locali indicati, compreso il fissaggio alla parete o a pavimento, di mobilio e di attrezzature. Sarà cura dell'impresa aggiudicataria conteggiare e tenere da conto la ferramenta ricavata dallo smontaggio dell'articolo, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini dell'Amministrazione. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente l'impresa aggiudicataria;
- Smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassetiere, tende, etc);
- Imballaggio, trasporto stampanti condivise e non, fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner, etc;
- Posizionamento accurato ed ancorato di tutti i beni oggetto di trasferimento sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone e alle cose (nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti). L'impresa aggiudicataria dovrà fornire a propria cura gli imballi per la salvaguardia del materiale (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei ad effettuare trasporti anche di oggetti fragili.
- Prelevamento di beni mobili e apparecchiature elettroniche dall'immobile originario con adeguati mezzi (carrelli, elevatore esterno, sponde idrauliche, ecc) e posizionamento all'immobile di destinazione;
- Disimballaggio, montaggio e sistemazioni dei beni traslocati;
- Posizionamento ordinato nella nuova collocazione;

Il personale in servizio dovrà sempre avere come dotazione base: trapano, avvitatore e carrello per il trasporto manuale ed ogni altro attrezzo (cacciaviti, chiavi, brugole, pinze, etc) utile per ordinarie operazioni di montaggio e piccoli interventi di manutenzione e quant'altro l'impresa aggiudicataria ritenga necessario al fine di espletare il servizio conformemente alle norme di igiene e sicurezza.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni il personale della Impresa aggiudicataria dovrà usare la massima diligenza per evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le attività e gli oneri inerenti alla richiesta presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a pagamento, occupazioni suolo pubblico, transennamenti, ecc).

Non sarà riconosciuto alcun emolumento per il tragitto dalla sede di servizio dell'Amministrazione appaltante all'Impresa aggiudicataria e viceversa.

**Considerata la particolare attività, non può, in genere, essere individuata una programmazione anticipata degli impegni richiesti, né in termini di periodi dell'anno, né in termini di monte ore complessivo di uomini e di mezzi.**

#### **Art. 4 Sopralluogo facoltativo**

Il sopralluogo è FACOLTATIVO.

Le imprese partecipanti, al fine di acquisire tutti gli elementi e dati necessari alla predisposizione dell'offerta, possono prendere visione dei luoghi di prelievo delle sedi degli uffici della Città Metropolitana di Firenze, dei materiali e dei luoghi di destinazione.

Il sopralluogo verrà effettuato, solo se preventivamente concordato, nei seguenti giorni e nei seguenti locali:

27/02/2020 alle ore 10.30, presso la sede di Via Cavour, 1,

28/02/2020 alle ore 10.30, presso la sede di Via Mercadante

02/03/2020 alle ore 10.30, presso la sede del magazzino metropolitano sito a Calenzano in via Cecco Angiolieri.

Le imprese partecipanti devono inviare all'indirizzo pec della Città Metropolitana di Firenze entro il giorno 26/02/2020 alle ore 12:00 la richiesta di sopralluogo, indicando: la sede di interesse del sopralluogo e il nominativo della persona incaricata dello stesso.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa, munito di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, oppure da un dipendente dell'impresa munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sia del legale rappresentante che dello stesso dipendente.

L'incaricato del sopralluogo potrà essere accompagnato nell'esecuzione dello stesso, da non più di un'altra persona, che potrà effettuare tutti i necessari rilievi non fotografici (al solo fine di utilizzare tale materiale per la procedura in questione), nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### **Art. 5 Responsabilità**

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di manlevare la Città Metropolitana di Firenze da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti in relazione allo svolgimento dei servizi appaltati.

L'impresa aggiudicataria è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

Qualora l'Appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l'Amministrazione procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un congruo termine per

L'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L'Appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla Città Metropolitana via PEC entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'impresa aggiudicataria, non procede con l'applicazione delle penali e dispone di un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10 per cento l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

A garanzia dei rischi di cui sopra, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, l'impresa aggiudicataria è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La Polizza dovrà inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi avente per oggetto le prestazioni del presente contratto con primaria compagnia di assicurazione. L'importo minimo assicurato dovrà essere di euro 1.000.000,00.

Dovrà inoltre stipulare polizza RCO per sinistro e per dipendente infortunato.

#### **Art. 6 Ammontare dell'accordo quadro**

L'importo massimo spendibile complessivo per l'intera durata dell'appalto per la categoria di servizio richiesto, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad **euro 39.900,00 oltre IVA di legge** di cui 36.127,16 (euro trentaseimilacentosettantasette/16) per servizi ed euro 3.772,84 (euro tremilasettecentosettantadue/84) per costi di sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto.

Agli atti dei singoli affidamenti, il corrispettivo verrà calcolato in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni da eseguire, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara dall'aggiudicatario, rispetto agli importi a base d'asta di cui all'allegato denominato **"Elenco Prezzi"**.

Il suddetto corrispettivo spetta all'aggiudicatario, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente capitolato. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

Si precisa che l'importo dell'accordo quadro non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione.

L'aggiudicazione o la stipula dell'accordo quadro non costituisce fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione fornitura, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'accordo quadro con il quale avviare i successivi atti attuativi e per la fissazione dei prezzi unitari.

I prezzi unitari sono quelli risultanti dal modello "dettaglio economico" presentato dall'appaltatore in sede di gara e sono comprensivi di ogni spesa ad esclusione dell'IVA.

Essi rimangono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro.

#### **Art. 7 Costo della manodopera**

Ai fini della stima del valore complessivo dell'appalto, la Città Metropolitana ha stimato il costo della manodopera sulla base delle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il costo minimo del lavoro, in applicazione del contratto collettivo del settore trasporto e spedizioni merci è determinato come segue:

|                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| attività di facchinaggio semplice liv. 6 –<br>manovalanza e movimentazione senza<br>attrezzature semoventi | € 18,39 |
| Attività di facchinaggio complessa liv.5 quali<br>logistica e movimentazione con attrezzature<br>semoventi | € 19.69 |

#### **Art. 8 Quantitativi previsti**

La Città Metropolitana per la redazione del presente capitolato e l'individuazione dell'importo dell'accordo quadro ha stimato di usufruire del servizio, secondo un monte ore suddiviso per singolo articolo riportato nella tabella sottostante, per il servizio di facchinaggio interno ed esterno:

**Tab.1**

| FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Descrizione                                                                 | Monte Ore |
| Manodopera (compreso smontaggio e rimontaggio)                              | 960,00    |
| Furgone fino a 35 ql (compreso il conducente)                               | 560,00    |
| Autocarro oltre i 35 ql e fino a 115 ql (compreso il conducente)            | 00,00     |
| Autoscala fino a 34 mt con operatore                                        | 24,00     |
| carrello elevatore fino a 18 ql con elevazione massima 5 mt senza operatore | 24,00     |
| Piattaforma aerea fino a 28 m (compreso operatore)                          | 00,00     |

Si precisa che:

Il corrispettivo per giornata, sia del facchinaggio interno che esterno, è comprensivo dei costi per attrezzature ed imballaggi necessari al corretto espletamento del servizio.

Nel facchinaggio esterno sono remunerate le prestazioni di giornata/automezzo e giornata/piattaforma.

Il conducente del furgone o dell'autocarro caso per caso autorizzato durante l'intervento, sarà considerato come un componente della squadra operativa, addetto anch'egli, quindi, all'esecuzione delle prestazioni che la città Metropolitana richiederà.

Nel computo della giornata non vanno compresi i tempi di percorrenza dalla sede dell'Impresa aggiudicataria o dalla sede di lavoro dei suoi dipendenti (qualora diversa) a quella dove deve essere effettuato l'intervento e viceversa.

Le attrezzature impiegate, quali ad esempio i carrelli, saranno invece ricomprese nel costo a giornata.

#### **Art. 9 Criteri minimi ambientali**

Il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione" prevede l'obbligo di applicazione dei Criteri Minimi Ambientali in vigore per i servizi oggetto di appalti pubblici di cui al presente appalto ( DM 30 novembre 2012, in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012)..

#### **Art. 10 Attrezzature, mezzi e imballaggi**

L'impresa aggiudicataria assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento del servizio.

Le attrezzature occorrenti per il posizionamento e la movimentazione interna e/o il trasporto tra più sedi dovranno essere fornite a spesa dell'Impresa aggiudicataria, che ne manterrà la proprietà.

Tali attrezzature devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenute in buono stato nonché di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Nell'esecuzione del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi – di sua proprietà ovvero nella sua disponibilità – a ridotto impatto ambientale in base alle normative vigenti – con la seguente dotazione minima:

- nr. 2 autocarri con portata fino a 35 quintali appartenenti almeno alla categoria Euro 4;
- nr. 3 carrelli elevatori dotati di carica batteria;

Inoltre, in base alle esigenze del servizio dovrà disporre di:

rulli, funi, scale, pallet e transpallet;

carrelli a due ruote;

materiale di consumo ed imballaggio (scatoloni, casse e quanto necessario a garantire l'esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasporto salvaguardando l'integrità dei beni trasportati).

Per "disponibilità" si intende un idoneo titolo giuridico (es. proprietà, comodato d'uso, leasing ecc) atto a provare l'effettivo possesso dei mezzi.

Tutti i mezzi, macchine ed attrezzature impiegate nel servizio devono essere sottoposte a manutenzione programmata e verifiche periodiche ed essere sostituite in caso di obsolescenza e malfunzionamento; la Città Metropolitana di Firenze si riserva il diritto di verificarne, in qualsiasi momento, l'idoneità e rispondenza a quanto prescritto dalle vigenti normative e dal presente capitolato ed in particolare, per quanto concerne i mezzi a ridotto impatto ambientale, potrà essere richiesta copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati.

L'impresa aggiudicataria, inoltre, durante tutta la durata dell'appalto dovrà sottoporre a manutenzione programmata gli automezzi anche al fine del contenimento delle emissioni di CO2 anche per l'ingresso nei centri storici..

L'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun veicolo offerto. Laddove trattasi di impegni futuri, l'offerente deve sottoscrivere una dichiarazione d'impegno ad osservare i criteri di cui sopra. Prima dell'esecuzione del contratto dovrà presentare le copie delle carte di circolazione dei veicoli offerti.

### **Art. 11 Richiesta degli interventi**

Ciascun intervento verrà individuato di volta in volta e sarà attuato previa adozione, da parte del RUP degli atti necessari alla sua esecuzione.

Il RUP dovrà redigere un "piano di intervento" nel quale saranno riportate la data di inizio dell'intervento e il termine entro il quale lo stesso dovrà essere concluso, la tipologia di squadra che la impresa aggiudicataria dovrà impiegare nelle lavorazioni, l'individuazione degli arredi, mobilia, attrezzature informatiche, pareti divisorie, ecc oggetto del servizio di facchinaggio, nonché i diversi vani interessati e superfici di destinazione delle cose e le eventuali interferenze (e relative prescrizioni di sicurezza da applicarsi), che le operazioni di facchinaggio possono far nascere con le normali attività svolte dal personale della Città Metropolitana. Lo stesso "piano d'intervento" dovrà essere consegnato alla impresa aggiudicataria almeno 2 (due) giorni prima la data di espletamento del servizio.

Pertanto, l'Impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre quanto di propria competenza per l'esecuzione delle prestazioni, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che il RUP, verificato lo stato delle cose e l'entità dei lavori, avrà dato le disposizioni relative.

L'ordine scritto consisterà in apposito modulo, nel quale verrà stabilita la data di inizio (che causa imprevisti non preventivabili, potrebbe variare da quella individuata nel "piano d'intervento") e il tempo massimo per l'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Con l'invio dell'ordine di intervento di cui sopra la Città Metropolitana autorizza l'impresa ad effettuare le operazioni e se quest'ultima non solleva alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni.

Resta inteso che l'impresa dovrà, a sua volta, ritrasmettere all'ufficio ordinante, l'ordine di servizio firmato e timbrato per accettazione, entro 12 ore dal suo ricevimento e comunque non oltre il giorno successivo alla sua emissione.

Per ciascun intervento l'aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile operativo del servizio, che dovrà essere presente in loco durante le operazioni e del quale dovrà fornire alla Città Metropolitana un recapito telefonico e un indirizzo email.

Per gli interventi urgenti ed imprevisti l'esecuzione avrà il carattere dell'immediatezza senza alcuna maggiorazione della tariffa oraria concordata; in questo caso l'intervento dovrà svolgersi nella giornata stessa a quello della chiamata, diversamente la Città Metropolitana è autorizzata a rivolgersi ad altra impresa.

Non vi è un monte ore minimo da garantire per la richiesta di un servizio.

Non viene riconosciuta come lavorativa la pausa per il pranzo.

Il conducente o conducenti dei mezzi utilizzati per il servizio sono sempre considerati all'interno della squadra individuata nel piano d'intervento e dovranno svolgere anch'essi le operazioni di movimentazione delle cose in genere, nonché di quelle di smontaggio e rimontaggio eventualmente resasi necessarie.

Ogni prestazione dovrà essere registrata, compilata e firmata dal responsabile della struttura della Città Metropolitana presso la quale viene concluso il servizio, su apposita scheda o bolla che gli addetti devono avere con loro, al fine di comprovare gli orari di inizio e di fine e, per consentire l'esatta quantificazione e contabilizzazione del servizio svolto.

La scheda dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana dal responsabile operativo del servizio della impresa aggiudicataria, trattenendo una fotocopia per la propria contabilità.

Copie delle bolle di ciascun servizio, debitamente firmate, devono pervenire all'ufficio ordinante della Città Metropolitana in attestazione della regolarità di esecuzione dei servizi, prima della presentazione della fattura.

Il servizio richiesto dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato nonché negli altri documenti di gara, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza (D.Lgs. 81/08 e smi) per il personale adibito alle operazioni.

Non è previsto il diritto di esclusiva a favore dell'Impresa aggiudicataria, potendo la Città Metropolitana, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, rivolgersi ad altra impresa specializzata.

### **Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal CCNL per i lavoratori del settore.

L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative ad assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ogni servizio inerente all'oggetto del presente capitolato, ad eccezione dei servizi subappaltati, deve essere svolto da personale alle dipendenze dell'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa, nella figura del legale rappresentante, è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale operante presso le sedi scolastiche oggetto del presente appalto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il suo personale e quello della Città Metropolitana di Firenze, con il quale dovrà interagire in modo costruttivo e collaborativo.

L'Impresa aggiudicataria deve fornire al personale addetto alle prestazioni appaltate adeguati indumenti da lavoro. L'Impresa deve fornire, altresì, gli indumenti protettivi da indossare per ogni operazione a rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, comprese le calzature antinfortunistiche. Durante l'esecuzione del servizio il personale dell'Impresa dovrà portare in modo visibile il cartellino identificativo riportante: foto personale, nome e cognome, qualifica, denominazione dell'Impresa.

### **Art. 13 Prevenzione incendi**

Il personale dell'Impresa aggiudicataria incaricato delle operazioni di facchinaggio e trasporto dovrà essere formato in materia antincendio secondo i percorsi formativi previsti dal D.M 10.03.98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro", nonché in materia di primo soccorso secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma

3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni". Il tutto in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 43 e seguenti del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i.

#### **Art. 14 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro**

Il personale dell'Impresa aggiudicataria operante all'interno delle sedi scolastiche dovrà attenersi ai cartelli di sicurezza in dotazione, che riportano le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno degli ambienti scolastici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti**

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. Qualora tali obblighi non siano assolti o rispettati, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010.

#### **Art. 16 Inadempienze e penalità**

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, la Città metropolitana si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

##### **Elenco penali**

| N° | Penali in euro                                                | Tipologia                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Da un minimo giornaliero di € 78,89 ad un massimo di € 262,98 | Ritardata esecuzione dei servizi commissionati. Il valore della penale sarà determinato in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. |
| 2  | € 100,00                                                      | Per lieve non conformità dei servizi rispetto alle condizioni contrattuali                                                                           |
| 3  | € 300,00                                                      | Per grave non conformità di servizi rispetto alle condizioni contrattate                                                                             |
| 4  | € 500,00                                                      | Per mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine ai dispositivi di protezione individuale da fornire al personale dipendente           |

#### **Art. 17 Responsabile del procedimento**

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Laura.

#### **Art. 18 Responsabile organizzativo del servizio**

Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione un Referente Unico del Servizio che svolgerà anche funzioni di coordinamento e direzione di tutte le attività previste dal contratto.

Con il Referente del Servizio, in particolare verranno concordate la pianificazione degli interventi di facchinaggio esterno nonché le modalità di controllo delle prestazioni effettuate.

Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio. L'Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, indicare un Vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento e/o di sua assenza e/o di sua irreperibilità.

La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 19 Documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI)**

Essendo gli interventi non predeterminati e quindi al momento non prevedibili, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (art. 26 del D. Lgs. 81/2008) in versione "standard" recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alle varie tipologie delle prestazioni richieste.

Tale documento è messo a disposizione ai fini della formulazione della offerta e costituisce specifica tecnica.

Nel caso in cui dovessero emergere particolari circostanze, legate alla specificità dei lavori oggetto del presente appalto, si procederà all'aggiornamento del presente documento.

Il DUVRI ed ogni sua eventuale successiva modificazione, controfirmato dalla stazione Appaltante e dall'Appaltatore, integra il contratto d'appalto.

#### **Art. 20 Cause sopravvenute –sospensione**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

#### **Art. 21 Cessione del contratto**

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, purché espressamente accettati dall'Amministrazione.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **Art. 22 Garanzie e coperture assicurative**

L'impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente, che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare:

- 1 cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nelle forme ammesse dalla legge;
- 2 polizza RCT/RCO stipulata con primaria compagnia di assicurazione, polizza nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'amministrazione contraente debba essere considerata soggetto terzo a tutti gli effetti.
- 3 atto notarile di costituzione dell'Associazione/Raggruppamento Temporaneo tra Imprese (qualora fosse stata prevista in offerta).
- 4 la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento.

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del servizio dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.

#### **Art. 23 Clausola risolutiva espressa**

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:  
cessione parziale o totale del contratto;  
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;  
frode nell'esecuzione del servizio;  
inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo i tempi di esecuzione della fornitura/servizio;  
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;  
sospensione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria senza giustificato motivo;  
violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

#### **Art. 24 Recesso e clausola Consip**

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs.50/16, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 109 comma 3.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

#### **Art. 25 Codici di comportamento**

L'Aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>.

#### **Art. 26 Obblighi di riservatezza e trattamento dati**

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze.

L'affidamento del servizio implica la nomina dell'aggiudicatario stesso anche quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento:

- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall'esecuzione del presente contratto; tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- informa preventivamente il Titolare dell'esistenza di norme dell'Unione o nazionali che prevedano l'obbligo giuridico di trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate;
- adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata ai dati, dall'accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l'obbligo del titolare stesso di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- assiste, altresì, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi: sicurezza del trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione delle violazioni dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva dell'autorità di controllo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in materia di privacy;
- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
- provvede all'aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un trattamento dati. Le informative dovranno essere redatte per atto scritto ed esposti in luoghi visibili al pubblico. Il trattamento dei dati non eccede la durata dell'affidamento.

### **Art. 27 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione sarà fatto riferimento alle leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia. Qualsiasi controversia possa insorgere in merito al presente contratto sarà definita innanzi al Tribunale di Firenze.